

procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - opposizione dell'intimato - ordinanza di rilascio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 23/01/2006

Ordinanza adottata ex art. 665 cod. proc. civ. - Successiva riassunzione del giudizio per la fase di merito - Sentenza confermativa dell'ordinanza di rilascio - Appello - Motivi attinenti alla validità del provvedimento provvisorio - Deducibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 23/01/2006

L'ordinanza ex art. 665 cod. proc. civ. è dichiarata espressamente inimpugnabile e, una volta sopravvenuta, all'esito della fase di merito, la sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto pronunciata a seguito dell'intimazione dello sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida, essa è destinata ad essere assorbita da detta sentenza, con conseguente preclusione in appello di ogni questione attinente alla sua validità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 23/01/2006